

**CONTRATTO DI RETE**

**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventidue il giorno dodici del mese di settembre

**12 settembre 2022**

in Salerno, nel mio ufficio secondario, al Corso Garibaldi, n.131, avanti a me dott. Generoso Granese, Notaio in Eboli, con studio ivi alla via XXIV Maggio, n.10, iscritto nel ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Salerno, Vallo della Lucania e Nocera Inferiore, senza l'assistenza dei testimoni, non essendo obbligatori e non essendo stati richiesti dalle costituite parti, aventi i requisiti di legge, e da me Notaio, sono presenti:

- DI SANTI Enzo, nato a Salerno il 30 agosto 1972, C.F.:DSN NZE 72M30 H703B, domiciliato presso la sede sociale di cui in seguito, il quale dichiara di intervenire alla stipula del presente atto in qualità di Amministratore Unico ed in legale rappresentanza della "**ENTECH S.R.L.**", società a responsabilità limitata con unico socio, costituita Italia, con sede legale in Salerno, alla via Alfredo Capone, n.74, Cap.84134, capitale sociale Euro 100.000,00 (centomila), interamente versato, iscritta presso il Registro delle Imprese di Salerno con numero di iscrizione, P.IVA e codice fiscale: 02948890641, n. R.E.A. SA-471181, autorizzato alla presente stipula in virtù dei poteri a lui derivanti dal vigente Statuto sociale;

- DI NAPOLI Gerardo, nato a Luogosano (AV) il 9 febbraio 1957, c.f.:DNP GRD 57B09 E746R, domiciliato presso la sede sociale di cui in seguito, il quale dichiara di intervenire alla stipula del presente atto in qualità di Amministratore Unico ed in legale rappresentanza della "**ISOTERMAC S.R.L.**", società a responsabilità limitata con unico socio, costituita in Italia, con sede in Roma alla via Focilide, n.3, Cap.00125, capitale sociale Euro 110.329,00 (centodiecimilatrecentoventinove), interamente versato, iscritta presso il Registro delle Imprese di Roma con numero di iscrizione, P.IVA e C.F.: 04434381002, REA n. RM-773458, autorizzato alla presente stipula in virtù dei poteri a lui derivanti dal vigente Statuto sociale.

Detti comparenti, della cui identità personale e poteri io Notaio sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto al quale

#### **SI PREMETTE**

a) che le società "**ENTECH S.R.L.**" e "**ISOTERMAC S.R.L.**" hanno per oggetto l'esercizio delle attività imprenditoriali di seguito individuate;

b) che, in particolare:

- le società "**ENTECH S.R.L.**" e "**ISOTERMAC S.R.L.**" svolgono entrambe attività di installazione, manutenzione, trasformazione e riparazione di impianti idraulici, aeraulici, riscaldamento e di climatizzazione;

c) che, allo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato, i soggetti giuridici menzionati sono addivenuti nella determinazione di:

- esercitare in comune un'attività di erogazione di servizi strumentali alle rispettive imprese, condividendo la strumentazione tecnica o altre strutture operative, ovvero la gestione di crediti ricevuti da enti pubblici e privati per lo sviluppo di attività comuni;

- coordinare un sistema di acquisti di licenze di brevetti o di "know how" in ambiti di interesse comune, con condivisione delle tecniche di ricerca e monitoraggio dei titolari dell'innovazione;

- coordinare le modalità di accesso a nuovi mercati, promuovendo marchi collettivi o integrando la propria offerta secondo modalità che favoriscano la presentazione di nuove opportunità commerciali o la stabilizzazione delle relazioni già in essere;

- collaborare nella produzione di beni o servizi innovativi, vincolando l'intera (o parte della) filiera produttiva e/o distributiva a rispettare determinati standard di produzione e/o distribuzione;

d) che gli stessi soggetti giuridici ritengono, altresì, che tali obiettivi programmatici possano essere realizzati opportunamente mediante il perfezionamento di un contratto di rete, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 4 ter, e

seguenti del Decreto Legge 10 febbraio 2009, n.5, convertito con modificazioni dalla Legge 9 aprile 2009, n.33, e successivamente modificata ed integrata dalle Leggi 23 luglio 2009, n.99, 30 luglio 2010, n.122, 7 agosto 2012, n.134 e 17 dicembre 2012, n.221.

**TANTO PREMESSO**

quale parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e stipula quanto segue.

**Art.1) OGGETTO DEL CONTRATTO - SEDE DELLA RETE**

Le società "**ENTECH S.R.L.**" ed "**ISOTERMAC S.R.L.**", agendo per il tramite dei rispettivi legali rappresentanti, convengono di perfezionare, ai sensi e per gli effetti della disciplina normativa in premessa analiticamente richiamata, così come in effetti perfezionano, un Contratto di Rete, obbligandosi espressamente a svolgere le attività previste nel "Programma di Rete" di cui al successivo art.3) ai fini del raggiungimento degli "Obiettivi Strategici" evidenziati nel succedaneo art.2).

Nei rapporti con i terzi, la Rete tra imprese costituita con il presente atto, per espressa opzione in tal senso formulata dalle parti contraenti, potrà essere presentata ed identificata con il nome "**ISOTERMICA E AERAUICA NETWORK**" in forma abbreviata e logo "**ISONET**".

Ai fini pubblicitari, in conformità e per gli effetti della Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico numero 3649/C del 18 gennaio 2012, i partecipanti, come in epigrafe

rappresentati, identificano quale "impresa di riferimento" la società **"ISOTERMAC S.R.L."**.

La Rete avrà la propria sede nel Comune di Pomezia (RM), alla via Sassuolo, unità n.13.

Ciascuna impresa partecipante al Comitato di Gestione potrà disporre che vengano attivate delle sedi secondarie.

#### **Art.2) OBIETTIVI STRATEGICI**

Le menzionate parti contraenti, come rispettivamente rappresentate, convengono e dichiarano concordemente di perseguire, tramite il presente contratto, l'obiettivo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sui mercati nazionali e internazionali, nonché lo scopo di formalizzare una modalità aggregativa tale da contribuire allo sviluppo delle imprese partecipanti medesime mediante l'attuazione del Programma di Rete di cui al successivo articolo 3.

Le modalità di esercizio delle attività destinate a integrare il predetto Programma di Rete dovranno, pertanto, essere orientate e funzionali al perseguimento degli obiettivi nel prosieguo individuati e, precisamente a:

- ampliare la gamma di prodotti offerti dalle imprese aderenti, puntando sull'innovazione, di prodotto e di processo e sull'eccellenza;
- rafforzare le politiche distributive delle imprese aderenti

e della rete nel suo complesso sui mercati nazionali e internazionali, mediante la selezione ed il presidio di nuovi canali commerciali diretti e indiretti caratterizzati da un elevato potenziale di crescita e difficilmente accessibili in maniera individuale;

- incrementare la visibilità e la capacità di penetrazione sui mercati nazionali e internazionali della rete nel suo complesso e delle singole imprese aderenti, mediante la pianificazione e sistematica esecuzione di azioni di marketing congiunte;

- migliorare il livello qualitativo dei prodotti e servizi e, più in generale, accrescere la capacità produttiva, la competitività commerciale e gli standard di servizio delle imprese partecipanti alla rete;

- individuare nuove opportunità e mercati di sbocco per i prodotti ed i servizi della rete - in Italia ed all'estero -, promuovendo attività congiunte di "marketing intelligence" e ricerche di mercato;

- migliorare le condizioni di economicità e l'efficacia gestionale delle imprese aderenti alla rete, mediante la condivisione di personale e attività produttive, di marketing e logistiche e la creazione di gruppi comuni di acquisto e vendita di beni e/o servizi;

- rafforzare la competitività e la capacità innovativa delle imprese partecipanti e della rete nel suo complesso, attraverso

la promozione di progetti e attività di ricerca e sviluppo;

- accrescere il livello di qualificazione professionale del personale delle imprese aderenti alla rete, sostenendo attività ed iniziative congiunte di formazione professionale all'interno delle imprese aderenti.

Ai fini della valutazione delle prestazioni, viene sin d'ora precisato, ad opera delle parti contraenti, che verranno utilizzati, in maniera prevalente, anche se non esclusiva, criteri economico-finanziari (quali, a titolo meramente esemplificativo, fatturato, margini e redditività del capitale investito), criteri occupazionali (quali, del pari a titolo meramente esemplificativo, crescita della forza lavoro ed accrescimento delle competenze) e criteri strategici (quali, a titolo meramente esemplificativo, acquisizione di nuovi mercati, penetrazione commerciale e "market share"). In particolare, la misurazione degli obiettivi strategici potrà essere attuata mediante l'adozione di qualsivoglia strumento tecnico ricavabile dalle scienze aziendalistiche: analisi economicogestionale, analisi quantitative, ecc.

L'elencazione dei parametri di misurazione contenuti nel presente articolo sono da considerarsi adottati in fase di start-up del programma di rete, potendo gli stessi subire modifiche, integrazioni o implementazioni in relazione all'evolversi dell'attività della Rete nel suo complesso e delle singole imprese partecipanti nonché delle modificazioni del mercato, della

produzione e della composizione della Rete.

Le modifiche successive che dovessero rendersi utili alle modalità di misurazione degli obiettivi saranno proposte dal Comitato di Gestione e dovranno essere approvate a maggioranza qualificata dei due terzi dei partecipanti, anche attraverso la eventuale predisposizione di un regolamento di Rete.

Le modalità di misurazione del raggiungimento degli obiettivi saranno diversificate sulla base della natura e delle caratteristiche degli obiettivi e degli strumenti coinvolti nella singola azione.

Le modalità e le forme di collaborazione tra le imprese partecipanti dovranno pertanto essere orientate e funzionali al perseguimento degli obiettivi convenuti.

### **ART.3) PROGRAMMA DI RETE**

Il Programma di Rete, finalizzato alla predisposizione delle misure e delle iniziative necessarie per il raggiungimento degli Obiettivi Strategici, consiste, nello specifico nella:

- attività di installazione, manutenzione, progettazione, produzione, trasformazione, riparazione e commercializzazione di impianti idraulici, aeraulici e di climatizzazione, di protezione antincendio e di trasporto ed utilizzazione del gas, di costruzioni di edifici residenziali e non residenziali ed esecuzione di lavori edili in generale, compreso installazione di caldaie murali, impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento



dell'aria, sia civili che industriali, nonché commercializzare detti prodotti con il marchio "ISONET", il tutto in conformità a specifici disciplinari e regolamenti predefiniti;

- attuazione di tutte le attività comunque ritenute utili ai fini del perseguimento degli obiettivi strategici della rete, determinate secondo le modalità previste dal presente contratto.

#### **Art.4) DIRITTI ED OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI**

Per il raggiungimento degli Obiettivi Strategici ed il conseguimento del programma comune di rete, ciascuna impresa aderente alla Rete si impegna a prestare la propria collaborazione più ampia secondo quanto stabilito nel presente contratto, assumendo gli obblighi e gli impegni in esso contenuti.

Le imprese partecipanti alla Rete hanno il diritto di:

- esprimere ed eleggere i componenti del Comitato di Gestione e del suo Presidente con le modalità di cui al successivo art.6;
- prendere parte alle decisioni nelle materie di cui al successivo articolo 10;
- essere informate sullo svolgimento delle attività della Rete, di beneficiare dei relativi risultati e di partecipare alle riunioni consultive periodiche organizzate dal Comitato di Gestione per pianificare e coordinare le attività e per dare esecuzione al presente contratto;
- recedere dal Contratto di Rete nei casi e con le modalità infra analiticamente indicate.

Le imprese partecipanti alla Rete sono obbligate a:

- collaborare nelle forme e con le modalità riportate nel presente contratto;
- uniformarsi alle indicazioni fornite dal Comitato di Gestione in conformità agli Obiettivi Strategici ed al Programma di Rete concertato;
- produrre atti, dichiarazioni e certificazioni in ottemperanza a quanto prescritto dal successivo articolo 11;
- comunicare tempestivamente al Comitato di Gestione di cui al successivo articolo 6 l'aggiornamento della situazione anagrafica e delle cariche societarie;
- collaborare al fine precipuo di fornire studi ed informazioni, nonché prodotti utili allo svolgimento del Programma di Rete, rispettando termini e modalità richieste;
- uniformarsi ai regolamenti ed ai disciplinari adottati dal Comitato di Gestione per l'erogazione dei servizi di competenza delle Rete;
- rispettare i termini e gli obblighi derivanti dall'attuazione dei progetti e dalle iniziative decise dal Comitato di Gestione;
- versare le somme dovute per la formazione del fondo patrimoniale comune e per il contributo alle spese di gestione nei tempi e con le modalità prescritte;
- affiancare per la commercializzazione dei pacchetti di prodotti progettati dalla Rete, il marchio o i marchi che saranno

registrati ed utilizzati dalla rete **"ISONET"** a quello proprio di ciascuna impresa partecipante;

- attenersi alle decisioni del comitato di gestione ai fini dell'utilizzo e della promozione del marchio;

- rispettare i termini e gli obblighi derivanti dall'attuazione dei progetti promozionali e di altre iniziative volte a favorire la commercializzazione dei prodotti.

Al fine di consentire controlli maggiormente efficaci sul rispetto dei regolamenti, nell'interesse comune di tutti i soggetti partecipanti alla Rete, questi ultimi sono obbligati a consentire al Comitato di Gestione la verifica delle modalità di erogazione dei servizi e di commercializzazione dei prodotti.

Ogni partecipante al contratto ha diritto di avvalersi del marchio di rete e dei servizi offerti dalla rete.

#### **ART.5) DISCIPLINA CONTRIBUTIVA (FONDO PATRIMONIALE)**

Le spese per il funzionamento della Rete, per la gestione ed il coordinamento delle attività tese al conseguimento delle specifiche finalità sopra previste al precedente articolo 2 ed in attuazione del Programma di Rete di cui al pregresso articolo 3 saranno coperte attraverso le tipologie di contributo che le imprese aderenti si obbligano a corrispondere secondo la disciplina del presente articolo.

I contributi dovuti dalle imprese partecipanti alla Rete **"ISOTERMICA E AERAUICA NETWORK"** in forma abbreviata e logo

"ISONET" si distinguono in:

- A) Contributo di costituzione;
- B) Contributi di funzionamento; e
- C) Contributi straordinari.

**A) Contributo di Costituzione**

La Rete, per espressa ed unanime previsione dei partecipanti, viene dotata di un fondo patrimoniale comune, destinato, per esplicita opzione delle imprese aderenti, ad essere costituito esclusivamente da conferimenti in denaro.

Al fine di dotare la Rete di un fondo patrimoniale comune, ciascuna delle imprese partecipanti si obbliga a versare, nelle casse della Rete medesima, con modalità giuridicamente idonee, entro e non oltre la data del 30 settembre 2022, la somma di Euro 500,00 (cinquecento).

Sulla scorta di quanto innanzi, il fondo comune ammonta, pertanto, ad Euro 1.000,00 (mille).

Al fondo patrimoniale comune si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni normative di cui agli articoli 2614 e 2615 cod.civ.

**B) Contributi di funzionamento**

Ad integrazione del fondo patrimoniale comune, in relazione alle effettive esigenze operative della Rete, tutte le imprese partecipanti alla Rete medesima sono obbligate a corrispondere annualmente, in pari misura (un'impresa - una quota), una somma a titolo di contributo di gestione e di funzionamento.

Tale somma, la quale dovrà essere corrisposta, entro e non oltre il giorno 30 (trenta) giugno di ogni anno, viene calcolata con cadenza annuale sul totale dei costi di gestione e funzionamento previsti, potendo gli stessi variare in funzione delle esigenze per i costi dei progetti e delle iniziative da realizzare e di cui al piano annuale di attività, e proposta annualmente, come previsto dal successivo articolo 10, dal Comitato di Gestione in sede di redazione del bilancio previsionale.

Qualora i costi di funzionamento e di gestione fossero integralmente coperti dal punto di vista economico-finanziario, il Comitato di Gestione non richiederà alcun contributo annuale alle imprese partecipanti.

La misura dei contributi di funzionamento deve essere approvata dai partecipanti alla Rete a maggioranza dei due terzi (2/3).

Il soggetto partecipante il quale non approvi il piano annuale di attività ed il piano previsionale dei contributi di funzionamento, potrà recedere dal contratto, con le modalità e gli effetti di cui ai successivi articoli 12 e 13.

### **C) Contributi straordinari**

Ogni partecipante si obbliga, altresì, a corrispondere contributi variabili in misura percentuale rispetto alla commercializzazione dei servizi e dei prodotti facenti parte dei pacchetti congiunti.

La misura dei contributi, fissi e variabili, nonché le modalità di determinazione dei medesimi, vengono proposte annualmente dal

Comitato di gestione in sede di relazione previsionale, e devono essere approvate dai partecipanti a maggioranza dei due terzi. Tale somma sarà, inoltre, determinata in misura differenziata rispetto alle caratteristiche ed alle dimensioni dell'attività e dell'impresa facente parte del contratto di rete.

Il partecipante non consenziente potrà recedere dal contratto con effetto immediato; il recesso deve essere esercitato entro otto giorni dalla data in cui ha ricevuto comunicazione della nuova misura del contributo.

Il partecipante alla Rete, inoltre, è tenuto a rimborsare alla rete le spese da questa sostenute per particolari prestazioni da lui richieste, secondo le modalità previste da apposito regolamento interno predisposto dal comitato di gestione.

Per le modalità di determinazione dei contributi straordinari e la relativa approvazione vale quanto previsto per i contributi di funzionamento.

Ogni somma, a qualsiasi titolo dovuta dai soggetti partecipanti alla Rete in adempimento degli obblighi nascenti dal presente contratto, dovrà essere corrisposta, mediante bonifico bancario su apposito conto corrente intestato a **"ISOTERMICA E AEREAULICA NETWORK"** in forma abbreviata e logo **"ISONET"**, entro e non oltre giorni dieci (10) dalla richiesta inviata dal Comitato di Gestione della Rete tramite qualunque mezzo che assicuri la prova dell'avvenuto ricevimento, contenente indicazioni sulle modalità

di esecuzione del conferimento stesso.

Qualora il ritardo si protragga per oltre trenta (30) giorni dalla richiesta di versamento, il suindicato Comitato di Gestione, dopo aver esperito ogni azione utile ad ottenere tale adempimento con le modalità di cui al successivo articolo 13, dandone previa informazione a tutte le imprese partecipanti alla Rete, potrà dichiarare risolto il contratto limitatamente al partecipante inadempiente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod.civ. e degli articoli 12 e 13 del presente contratto.

#### **ART.6) COMITATO DI GESTIONE**

Le imprese partecipanti alla rete, avvalendosi delle vigenti disposizioni normative in materia, concordano di dotarsi di un organo comune di gestione ed attuazione del Programma di Rete, denominato Comitato di Gestione, destinato ad essere costituito da un numero minimo di due (2) ad un numero massimo di dieci (10) membri, prescelti tra i rappresentanti dei soggetti partecipanti alla Rete o anche tra terzi e tale garantire la rappresentanza con almeno un componente a tutti i settori di attività presenti nella rete.

Al Comitato di Gestione è espressamente conferito, ad opera dei soggetti partecipanti alla Rete, il mandato ad agire in nome e per conto delle imprese partecipanti al contratto, oltre che nei casi espressamente indicati nell'articolo 3, comma 4 ter, lettera e), della fonte normativa citata nella precedente premessa, anche per

il compimento di qualsiasi atto che sia necessario per l'attuazione del Programma di Rete, nel rispetto degli Obiettivi Strategici sopra convenuti e per dare esecuzione al presente contratto.

Il mandato collettivo con rappresentanza attribuito all'organo comune e, per esso, al suo Presidente, non esclude la possibilità che i singoli partecipanti affidino al detto Comitato di Gestione incarichi individuali o altri mandati plurimi diversi da quello sopra descritto.

La durata del mandato è decisa all'atto della designazione ed i membri del Comitato di Gestione sono rieleggibili, sono dispensati dal prestare qualsivoglia cauzione e non ricevono compensi se non il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.

A comporre il Comitato di Gestione, sino al termine di durata del presente contratto sì come pattiziamente convenuto al successivo art.14, vengono designati, con attribuzione di mandato collettivo con rappresentanza, a titolo gratuito, i signori:

- DI NAPOLI Gerardo, sopra generalizzato, Presidente;
- DI SANTI Enzo, sopra generalizzato, Vice Presidente e Consigliere.

I suindicati membri dell'organo comune accettano la carica loro conferita a titolo gratuito, dichiarando che nei propri confronti non sussistono cause di ineleggibilità, incompatibilità e/o decadenza previste dalla legge.

#### **ART.7) ORGANIZZAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE**



Il Comitato di Gestione nomina al suo interno un Presidente, a cui sono attribuite le funzioni indicate nell'art.2381, primo comma, cod.civ., nonchè un Vice Presidente, che potrà agire in caso di assenza, impossibilità o inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del Presidente, con le medesime funzioni. Copia della decisione di nomina del Presidente e del Vice Presidente, con le loro generalità e con l'indicazione del loro domicilio agli effetti della qualifica, deve essere inviata, con qualunque mezzo, a tutte le imprese partecipanti.

Il Presidente del Comitato di Gestione, al quale sono affidati i compiti di rappresentanza legale, sostanziale e processuale, delle imprese partecipanti sia individualmente e sia collettivamente intese, viene eletto all'interno del Comitato di Gestione a maggioranza dei due terzi dall'assemblea delle imprese partecipanti alla Rete.

Il Comitato di Gestione ed il suo Presidente:

- possono essere revocati con deliberazione assembleare dei partecipanti alla rete assunta all'unanimità;
- possono essere revocati per giusta causa dal Tribunale, con azione promuovibile da ciascuno dei partecipanti alla rete;
- cessano in caso di dimissioni, scadenza o del venir meno per qualsiasi causa del Presidente o di uno dei componenti del Comitato di Gestione, ipotesi quelle innanzi contemplate al verificarsi delle quali, i residui componenti il Comitato di Gestione compiono

esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione sino alla nomina, con conferimento di relativo mandato collettivo con rappresentanza, di un nuovo organo comune, nomina di competenza dell'assemblea dei partecipanti alla rete supportata dalla unanimità.

Il Comitato di Gestione si riunisce, anche in videoconferenza, almeno 3 (tre) volte l'anno, nell'ambito del territorio nazionale, su convocazione del Presidente da inviare mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero via fax o via mail almeno cinque (5) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

In caso di urgenza tale termine potrà essere ridotto ad un (1) solo giorno e la convocazione dovrà contenere i motivi dell'urgenza.

Il Comitato di Gestione si riunisce, altresì, ove lo richieda la maggioranza dei membri componenti il Comitato medesimo ovvero la maggioranza delle imprese partecipanti alla Rete.

L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Al di fuori della riunione mensile le decisioni del Comitato di gestione sono assunte mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto; a tal fine il Presidente deve inviare o sottoporre ad ogni componente un documento scritto da cui risulti con chiarezza l'argomento oggetto di decisione; il medesimo documento dovrà recare espressa dichiarazione di consenso, di dissenso o di astensione e dovrà essere sottoscritto

dal componente del Comitato di gestione, e poi trasmesso, anche a mezzo fax, al presidente, entro due giorni dal ricevimento. La mancata trasmissione nel termine previsto vale come astensione. Il Comitato di gestione decide a maggioranza dei suoi componenti, calcolata per teste. In caso di parità nelle votazioni il voto del Presidente vale doppio.

Tutte le decisioni adottate dal Comitato di Gestione dovranno risultare da apposito verbale riportato in libro regolarmente vidimato.

#### **ART.8) COMPITI E POTERI DEL COMITATO DI GESTIONE**

Il Comitato di Gestione opera sulla base di mandato ad agire espresso dalle imprese partecipanti al Contratto di Rete all'atto della sua nomina.

Il detto Comitato di Gestione, con le osservazioni già sopra sviluppate al pregresso articolo 6), è competente per il compimento di qualsiasi atto necessario per l'attuazione del Programma di Rete, nel rispetto degli obiettivi strategici di cui al precedente articolo 2) e per dare esecuzione al presente contratto, fatto salvo quanto espressamente riservato alla competenza dell'assemblea dei partecipanti alla Rete.

Il Comitato di Gestione predispone il piano annuale di attività, il bilancio previsionale, il rendiconto dell'attività svolta e la relativa situazione economica di gestione; detto organo comune ha il compito, in esecuzione del piano annuale di attività approvato

dall'assemblea delle imprese partecipanti alla Rete, di adottare ogni decisione utile allo sviluppo del Programma di Rete.

In particolare, il Comitato di Gestione:

- predispone i disciplinari ed i regolamenti inerenti la qualità attesa e le modalità di erogazione dei servizi offerti dalla Rete;
- verifica la conformità ad essi dell'attività e dei metodi praticati dalle imprese partecipanti;
- accerta l'uso corretto dei marchi della Rete da parte delle imprese partecipanti;
- sceglie e designa i consulenti per l'organizzazione e l'implementazione delle strategie di marketing collettive;
- stipula contratti di pubblicità di qualsiasi natura;
- sottoscrive convenzioni ed affitta spazi presso fiere e mercati.

Il Comitato di Gestione, in ordine alle modalità di misurazione dello stato di avanzamento verso i prefissati Obiettivi Strategici, con periodicità annuale, produce relazioni esplicative sull'andamento del progetto inerente alla Rete, atte ad includere, inter alia, il grado di diffusione delle informazioni tra le imprese partecipanti, nonché l'incremento delle opportunità commerciali di cui hanno pro tempore beneficiato tanto le singole imprese quanto la Rete considerata nel suo complesso grazie alle attività dalla stessa poste in essere.

Il Comitato di Gestione predispone disciplinari e regolamenti

interni per la gestione dei rapporti tra le imprese partecipanti al Contratto di Rete e tra esse ed il Comitato di Gestione medesimo, statuendo con tali regolamenti anche le condizioni per svolgere i suoi compiti di coordinamento e di regia della Rete.

Il Comitato di Gestione predispone i contributi, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei partecipanti alla Rete, con relativo regolamento di gestione.

Il Comitato di Gestione esegue, altresì, incarichi di una o più imprese partecipanti con affidamento e mandato specifico per il compimento di operazioni variamente collegate alla sfera di attività di ogni singolo contraente.

Il Comitato di Gestione ha, inoltre, la possibilità:

- di avvalersi di soggetti dotati di una peculiare specializzazione per particolari esigenze legate allo sviluppo del Programma di Rete;
- di affidare alle singole imprese partecipanti lo svolgimento di attività, definendo modalità ed obblighi dei soggetti affidatari o di affidare congiuntamente ad una pluralità dei soggetti partecipanti alla Rete il compito di svolgere determinate attività, secondo modalità definite da regolamento interno;
- di nominare, ove reputato necessario, direttori generali ovvero manager cui attribuire compiti direttivi.

Il Comitato di Gestione tratta tutte le informazioni ricevute dalle imprese proteggendo la loro natura di riservatezza.

#### **ART.9) RAPPRESENTANZA DELLE IMPRESE CONTRAENTI**

Il Presidente del Comitato di Gestione ha la rappresentanza legale, sostanziale e processuale, delle imprese partecipanti alla Rete, sia individualmente che collettivamente intese e per tutta la durata dell'incarico ed ha il potere di porre in essere le attività finalizzate al conseguimento degli Obiettivi Strategici ed al Programma di Rete nei limiti e con le modalità espressamente stabilite dal Comitato di Gestione, in esecuzione di deliberazioni da detto organo comune adottate e trascritte sul ridetto libro.

Il Presidente ha la rappresentanza, altresì, del Comitato di Gestione sia all'interno del Contratto di Rete che all'esterno verso i terzi, enti ed istituzioni pubbliche e private.

Il rappresentante dovrà legittimarsi al compimento dell'atto mediante esibizione dell'estratto autentico del libro delle decisioni del Comitato di Gestione recante sia la decisione della sua nomina alla carica sopra indicata sia la decisione in ordine al compimento dell'atto.

Qualora il rappresentante agisca in nome e per conto di tutte le imprese partecipanti al contratto dovrà premettere alla sua sottoscrizione la dicitura "**PER LA RETE ISONET**", valendo tale formula come riferimento sintetico alle imprese partecipanti alla Rete, ferma la responsabilità limitata del solo fondo patrimoniale per le obbligazioni eventualmente contratte.

Nel caso gli atti siano concernenti soltanto parte delle imprese

partecipanti al Contratto di Rete per l'attuazione di prestazioni specifiche, dette imprese debbono essere nominate negli atti stessi.

La responsabilità dei componenti del Comitato di Gestione e dei suoi rappresentanti verso le imprese partecipanti alla Rete è regolata dalle disposizioni normative dettate in materia di mandato e di rappresentanza volontaria.

**ART.10) MODALITÀ DI ASSUNZIONE DELLE DECISIONI DEI PARTECIPANTI ALLA RETE E MATERIE RISERVATE ALLA DECISIONE DEI PARTECIPANTI MEDESIMI**

Le decisioni dei partecipanti alla Rete debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

L'assemblea deve essere convocata dal Presidente del Comitato di Gestione, ovvero, in caso di assenza e/o impedimento di quest'ultimo, da uno dei membri del Comitato di Gestione, in località ricompresa nel territorio italiano.

La convocazione è effettuata mediante avviso contenente il luogo, il giorno, l'ora prevista per l'adunanza e gli argomenti da trattare, nonché l'eventuale fissazione di una seconda convocazione, purchè in un giorno diverso da quello convenuto per la prima convocazione, fatto pervenire a tutti i partecipanti alla Rete, almeno otto (8) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, a mezzo di lettera raccomandata, anche a mano, con

dichiarazione comprovante l'avvenuto ricevimento, inviata presso il domicilio e/o la sede legale dei singoli partecipanti, o con altro valido strumento cognitivo, comunque tale da assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare, quale il telefax, pec, la posta elettronica ed altri mezzi similari; in tale ultima ipotesi l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal partecipante alla Rete destinatario all'organo comune.

L'assemblea dei partecipanti alla Rete:

a) nomina il Comitato di Gestione, stabilendo poteri e limiti per i compiti e la rappresentanza ai sensi dei precedenti articoli 8 e 9 e sostituisce gli stessi nei casi di scadenza di durata della carica, dimissioni, altra causa legale di cessazione ovvero revoca (il tutto con votazione unanime);

b) approva i regolamenti ed i disciplinari predisposti dal Comitato di Gestione;

c) delibera la proroga del termine di durata della Rete; almeno una volta all'anno è convocata l'assemblea plenaria delle imprese partecipanti al Contratto di Rete al fine di deliberare:

I) in merito all'approvazione di un piano annuale di attività e di un bilancio previsionale, il quale dovrà essere presentato entro il 30 novembre di ogni anno e riferito all'attività che il Comitato di Gestione intende svolgere nell'anno solare successivo;



II) in ordine all'approvazione di un rendiconto annuale dell'attività compiuta, il quale dovrà essere redatto nell'osservanza delle norme previste per il bilancio delle società per azioni e presentato dal Comitato di Gestione entro il mese di marzo di ogni anno, con riferimento all'attività svolta nell'anno solare precedente;

III) in relazione all'approvazione delle condizioni di costituzione, utilizzo e regolamento del fondo patrimoniale comune su proposta del Comitato di Gestione;

IV) per quel che attiene alle modifiche o alle integrazioni del Contratto di Rete in generale e, in ispecie, qualora occorresse recepire necessità ed obiettive situazioni emerse durante l'attuazione del Programma di Rete o rappresentate da particolari condizioni per l'adesione alla Rete di nuovi partecipanti (ipotesi tutte necessitanti del consenso unanime dei partecipanti alla rete);

V) in merito alle domande di ammissione di nuovi partecipanti; in detto ultimo caso sarà necessario il voto favorevole unanime dei partecipanti alla rete.

L'assemblea, tanto in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei membri partecipanti alla rete, calcolata per teste.

Restano ferme le diverse maggioranze qualificate previste nel presente contratto.

Il Presidente del Comitato di Gestione convoca tutti i partecipanti in assemblea quando ne sia fatta motivata richiesta da parte di almeno un terzo (1/3) dei partecipanti al contratto; la convocazione avviene, nel rispetto delle modalità di cui supra, entro e non oltre otto (8) giorni dalla ricezione della richiesta, salvo termine più breve ove sussistano evidenti motivi di urgenza. Ciascun partecipante alla Rete ha un voto.

La votazione in assemblea avviene con metodo palese, normalmente per alzata di mano, e, comunque, giammai a scrutinio segreto.

Le deliberazioni adottate dall'assemblea verranno trascritte, senza indugio, sul relativo libro regolarmente vidimato.

L'assemblea viene presieduta dal Presidente del Comitato di Gestione e, in caso di assenza di quest'ultimo, da un ulteriore membro componente del Comitato di Gestione medesimo.

#### **ART.11) MODALITÀ DI ADESIONE DI NUOVI PARTECIPANTI**

Possono aderire al contratto le imprese o le Reti d'impresa che svolgono le attività, direttamente o indirettamente, collegate alla filiera in oggetto.

L'impresa e/o la rete che intende aderire al presente Contratto di Rete deve presentare, ai sensi dell'articolo 1332 cod. civ., al Comitato di Gestione apposita dichiarazione sottoscritta dal titolare, nell'ipotesi di imprenditore individuale, ovvero dal legale rappresentante, nell'ipotesi di imprenditore esercente in forma collettiva, contenente:

- a) il nome, la ditta, la ragione e/o la denominazione sociale, nonché la sede legale dell'impresa;
- b) l'oggetto sociale;
- c) l'attività effettivamente svolta e la sede o le sedi nelle quali viene esercitata;
- d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che l'impresa non è stata dichiarata fallita o assoggettata ad altre procedure concorsuali o che il titolare ovvero il legale rappresentante non è stato interdetto dall'esercizio di attività imprenditoriale o dalla facoltà di contrattare con la pubblica amministrazione;
- e) la dichiarazione di conoscere ed accettare incondizionatamente le disposizioni del presente contratto e dei relativi regolamenti e disciplinari.

Per le società e/o consorzi deve essere, inoltre, presentato:

- f) copia della delibera dell'organo competente di adesione al Contratto di Rete ed il nome del socio o persona designata ed autorizzata a rappresentare l'ente a tutti gli effetti nella Rete;
- g) copia dei patti disciplinanti il funzionamento della società e certificato comprovante l'iscrizione nel competente Registro delle Imprese.

L'ammissione alla Rete di un nuovo partecipante necessita di delibera favorevole adottata all'unanimità dai membri partecipanti alla Rete.

In caso di accettazione della proposta di adesione, il richiedente dovrà:

- corrispondere la quota fissa di partecipazione concorrente alla formazione del fondo patrimoniale comune nella misura come sopra quantificata e gli eventuali ulteriori contributi ai sensi del pregresso articolo 5;
- rilasciare dichiarazione di accettazione del presente contratto e dei relativi regolamenti;
- corrispondere un contributo al fondo patrimoniale comune nella misura stabilita annualmente in sede di approvazione del bilancio previsionale;
- comunicare tempestivamente al Comitato di Gestione l'aggiornamento della scheda anagrafica, comprese le variazioni delle cariche societarie;
- adempiere a tutto quanto previsto dal Comitato di Gestione.

#### **ART.12 RECESSO ED ESCLUSIONE**

Fatto salvo quanto espressamente statuito all'ultimo comma della precedente lettera B) dell'articolo 4, ogni partecipante può recedere liberamente dal presente contratto, con dichiarazione che deve pervenire al Presidente del comitato di gestione entro il termine del 30 settembre di ogni anno, con efficacia dal 31 dicembre del medesimo anno. Le dichiarazioni di recesso pervenute successivamente sono efficaci dal 31 dicembre dell'anno successivo.

Potrà essere esclusa dal Contratto di Rete:

- a) l'impresa che non osservi le disposizioni del presente contratto, dei regolamenti, dei disciplinari e delle deliberazioni legalmente adottate dai partecipanti, e che non abbia ottemperato alla diffida ad adempiere comunicatale dal Comitato di Gestione nel termine perentorio di 15 (quindici) giorni da questo concessi per l'adempimento;
- b) l'impresa individuale il cui titolare sia dichiarato interdetto od inabilitato, con provvedimento giurisdizionale definitivo;
- c) l'impresa sottoposta a procedura concorsuale;
- d) l'impresa che abbia variato la composizione societaria o dell'organo di rappresentanza.

L'esclusione è deliberata dal Comitato di Gestione a maggioranza assoluta dei suoi componenti, escluso dal computo l'eventuale componente che sia rappresentante o esponente dell'impresa oggetto del provvedimento.

La delibera deve essere motivata e comunicata all'impresa esclusa presso la sede legale o il domicilio eletto nel presente contratto.

L'impresa esclusa potrà, entro trenta giorni dalla ricezione, promuovere una procedura di conciliazione di cui al successivo art.15, e, nel caso di esito negativo, promuovere azione giudiziaria presso il Tribunale competente entro trenta giorni dalla conclusione della procedura conciliativa risultante dal

verbale rilasciato dall'organismo abilitato.

L'inadempimento di una delle parti non comporta in ogni caso risoluzione del contratto rispetto alle altre.

Tanto in caso di recesso che nelle ipotesi di esclusione, non sono ripetibili i contributi corrisposti né gli apporti al fondo comune a qualsiasi titolo eseguiti.

Resta salva la facoltà del comitato di gestione di richiedere al partecipante inadempiente il risarcimento dei danni patiti dalla rete a causa del suo inadempimento.

Il mandato conferito dai partecipanti per l'attuazione del Programma di Rete e conseguente esecuzione del presente contratto, ancorché dato con unico atto, cessa nei confronti del partecipante receduto ovvero escluso.

Per ogni ipotesi di recesso, il Comitato di Gestione valuta e predispone i termini di definizione con l'impresa interessata, le modalità di risoluzione o permanenza in favore dell'impresa delle applicazioni agevolative, finanziarie, fiscali e delle altre eventuali dovute alla partecipazione al contratto e già in essere, nel rispetto delle disposizioni normative di tempo in tempo vigenti.

#### **ART.13 ESCLUSIVA E OBBLIGHI DI NON CONCORRENZA**

Ciascuna delle imprese aderenti alla Rete **"ISONET"**, come rappresentata, si impegna, per la durata del presente contratto, a non sottoscrivere contratti di rete con oggetto affine e/o

analogo al presente Contratto e, più in generale, a non svolgere attività che siano in concorrenza con quella della Rete e/o con gli Obiettivi Strategici della Rete di cui al precedente art. 2 ovvero con il Programma di Rete di cui al precedente art. 3, salvo eventuali deroghe a favore di uno o più partecipanti alla Rete da assumersi con deliberazione a maggioranza per teste da parte dell'assemblea dei partecipanti alla Rete.

#### **ART.14 DURATA DEL CONTRATTO**

Il presente contratto di Rete cessa di produrre i suoi effetti alla data del 31 dicembre 2050 (duemilacinquanta), salva la possibilità di una successiva proroga, da deliberarsi nel rispetto di quanto innanzi convenuto.

#### **ART.15 CONCILIAZIONE**

Le controversie derivanti dall'interpretazione ed esecuzione del presente contratto sono devolute preliminarmente ad uno degli organismi di conciliazione previsti dal Decreto Legislativo 4 marzo 2010 numero 28, e successive modifiche ed integrazioni.

#### **ART.16 NORME FINALI**

Ai sensi della disciplina normativa vigente, il Contratto di Rete è soggetto ad iscrizione nella sezione del Registro delle Imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante e l'efficacia del contratto medesimo inizia a decorrere da quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari.

Il presente contratto è soggetto alla legislazione italiana.

I comparenti, anche nella qualità, dichiarano di essere stati edotti da me Notaio del contenuto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali delle persone fisiche, anche alla luce del Reg.Eur. n.2016/679 - G.D.P.R., si dichiarano edotte e consapevoli che l'atto notarile deve essere conservato inalterato nel tempo nel suo tenore originario e che i dati e le informazioni acquisiti per il presente atto e in esso contenuti saranno, in parte o integralmente, comunicati, prevalentemente attraverso rete telematica riservata e protetta, a soggetti pubblici nei casi e nei modi previsti dalla legge, e, pertanto, espressamente prestano il proprio consenso al trattamento sia manuale sia elettronico e alla conservazione dei propri relativi dati in conformità alle finalità previste dalla legge.

Il presente atto pubblico, da me dattiloscritto e completato di mio pugno, è stato da me Notaio letto ai comparenti, che lo approvano e lo sottoscrivono con me Notaio, alle ore dodici e dieci minuti.

Il presente atto pubblico occupa fogli nove per facciate trentaquattro questa compresa sin qui.

F.to in originale: Enzo Di Santi - Gerardo Di Napoli - Generoso Granese Notaio (Sigillo)